

linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria Delibera n. 614/09/CONS, con particolare riferimento:

- ❖ all'accesso alla programmazione in favore di numerose categorie di soggetti fra i quali le Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, nonché, soprattutto, l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di *handicap* sensoriali;
- ❖ alla fruizione gratuita per tutti gli utenti dei contenuti di qualità e la estensione al maggior numero di cittadini i benefici delle nuove tecnologie, in un contesto innovativo e concorrenziale;
- ❖ a definire le classi dei programmi televisivi e radiofonici finanziati dal canone, nonché i relativi tempi minimi da attribuire a ciascun genere di servizio pubblico, tenendo conto almeno di tipologie di generi ben definite. Tra esse vengono comprese anche: la comunicazione sociale con trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività; trasmissioni incentrate su specifiche fasce deboli; trasmissioni che abbiano riguardo alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile;
- ❖ alle iniziative per le persone con disabilità sensoriali e in tale ambito si stabilisce che la RAI dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, con riferimento a tutti i generi della programmazione, compresa l'informazione, nazionale e locale, e l'approfondimento informativo. A tal fine il contratto di servizio dovrà prevedere un congruo incremento delle misure attualmente fissate, fissando altresì la tempistica di realizzazione di ciascuna di esse. Inoltre la RAI dovrà rendere pubblico, annualmente, il programma di implementazione delle misure fissate dal contratto di servizio e segnalare sul proprio sito internet le modalità di fruizione dei programmi per i non udenti e per i non vedenti;
- ❖ a fornire adeguata comunicazione, anche attraverso il proprio sito web, circa le percentuali di allocazione del contributo pubblico risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione tra le principali voci connesse all'adempimento dei compiti di servizio pubblico, quali, fra gli altri, le citate Iniziative per le persone con disabilità sensoriali;
- ❖ a proseguire l'attivazione delle trasmissioni di RAI Educational per non vedenti, con particolare riguardo alle lezioni tratte dal progetto "*Non è mai troppo tardi*" attuato dalla RAI in convenzione con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie.

È anche proseguita la collaborazione con la Direzione di Televideo RAI per la programmazione della pagina 790, che è stata intitolata "*Per saperne di più*", destinata, in particolare, a rivolgere le informazioni, oltre che ai ciechi ed agli ipovedenti, a tutti i cittadini che possano avere un qualche interesse per le problematiche della categoria. Per tale attività sono stati predisposti alcuni specifici programmi da trasmettere via telesoftware, soprattutto dedicati ai bambini.

Nel rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità si è provveduto ad intensificare l'azione nei confronti delle autorità europee per garantire il diritto delle persone con disabilità a utilizzare pienamente i mezzi di trasporto e a ricevere sia l'assistenza necessaria, sia le informazioni relative al viaggio in formati accessibili per tutti.

È proseguita anche la attiva collaborazione con Trenitalia S.p.A. sulle seguenti tematiche principali:

- garantire ai viaggiatori ciechi ed ipovedenti muniti di tessera Mod. 28C la possibilità di acquistare i biglietti del trasporto regionale direttamente in treno senza aggravio di spesa, qualora partano da stazioni impresenziate;

- Garantire il rispetto del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea il 27 ottobre 2007 e divenuto esecutivo il 3 dicembre 2009, con particolare riferimento alla assistenza in Stazione, alla assistenza a Bordo alla prenotazione dei biglietti e alla fornitura di informazioni dedicate.

L'Alitalia C.A.I. S.p.A. ha confermato la vigenza delle tariffe per passeggeri non vedenti, sul territorio nazionale, *Blind Pax* (singolo) e *Companion* (passeggero non vedente con accompagnatore).

La tariffa HBLN non esiste più.

Il tempestivo intervento dell'Unione è nato da alcune segnalazioni di protesta da parte di utenti non vedenti che si sono visti negata l'applicazione di tariffe di maggior favore direttamente in agenzia, con gli stessi operatori di call center Alitalia che ne confermavano l'abolizione.

Appositamente interpellata al riguardo, la compagnia ha, invece, formalmente ribadito che le agevolazioni per passeggeri non vedenti, in distribuzione dal 2011, sono tuttora valide e consultabili sia presso il canale call center che attraverso le migliori agenzie di viaggio sul territorio italiano. Ogni operatore di call center Alitalia vede sui propri schermi il canale di prenotazione con relativa quotazione tariffaria *Blind*.

Per l'acquisto di un biglietto a tariffa agevolata il passeggero non vedente deve necessariamente recarsi in agenzia e richiedere la applicazione della *Blind* sulla tratta di interesse (la tariffa *Blind* non è fruibile attraverso il canale *on-line*, dedicato al *best buy*), visto che non è stata prevista una quantificazione fissa ma essa è soggetta ad una serie di variabili: tratta, orario, periodo di prenotazione, disponibilità di posti sul vettore. In caso di rifiuto da parte dell'agenzia di viaggio, si provvederà a segnalare l'inconveniente (specificando le credenziali dell'agenzia) alla Direzione Comunicazioni e Relazioni Esterne Alitalia, nella consapevolezza che questi prodotti dedicati e a nostra disposizione sono previsti direttamente dalla compagnia Alitalia. Pertanto, l'importo di un biglietto a tariffa *Blind* dipende non dalle transazioni dell'agenzia ma unicamente dalla quotazione Alitalia, consultabile anche tramite il canale call center.

Nell'ambito del trasporto aereo l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si è adoperata per consolidare la piena attuazione della specifica disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1107/2006, in base al decreto legislativo n. 24 del 24 febbraio 2009.

Queste, in sintesi, le disposizioni di maggiore interesse del provvedimento che ha visto l'Unione fra i protagonisti delle consultazioni avviate presso l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC):

- è vietato rifiutare l'imbarco o una prenotazione per un volo per motivi di disabilità o di ridotta mobilità;
- è obbligatorio informare il pubblico, in formati accessibili, sulle norme di sicurezza applicate al trasporto di persone con disabilità nonché sulle eventuali restrizioni al loro trasporto;
- è obbligatorio informare, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilità presenti sul volo che richiedono assistenza. Quest'ultimo è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie;
- è obbligatorio designare in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza sia all'interno che all'esterno del terminal, mettendo a disposizione dei disabili le informazioni di base sull'aeroporto;
- vettore aereo e gestore aeroportuale devono garantire la presenza di personale adeguato alle esigenze dei disabili e provvedere all'opportuna formazione di tutto il personale che lavora in aeroporto, in modo da essere idoneo alla loro

assistenza;

- vettore aereo e gestore aeroportuale devono adempiere agli obblighi di assistenza e alle altre disposizioni previste dagli allegati 1 e 2 al decreto; inoltre il gestore deve fissare e rendere pubbliche le norme di qualità per l'assistenza dell'all.1, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.

Le sanzioni vanno dai cinquemila ai centoventimila euro, per i casi più gravi, come il negato imbarco, salvo che il caso rientri tra quelli per cui il Regolamento n. 1107 prevede una deroga, giustificata da motivi di sicurezza.

Gli obblighi sono posti a carico, a seconda dei casi, dei vettori aerei, degli operatori turistici, dei gestori aeroportuali e le violazioni saranno accertate dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), che comminerà le sanzioni amministrative previste dal decreto, salvo che il fatto costituisca reato.

Per quanto concerne il trasporto va anche sottolineato che nel corso del mese di novembre hanno avuto inizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le consultazioni con le Associazioni delle persone con disabilità per la definizione delle norme applicative del Regolamento UE 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Gli incontri hanno l'obiettivo di approvare entro i termini stabiliti dall'Unione Europea norme atte a garantire i diritti di tutti i passeggeri a mobilità ridotta che viaggino via mare o per vie interne navigabili, a somiglianza di quanto già avvenuto per il trasporto aereo.

L'iniziativa, che riconosce formalmente in sede istituzionale l'importante ruolo di consulenza delle Associazioni più rappresentative della disabilità, fra cui l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, appare di particolare interesse, dal momento che il Regolamento disciplina nello specifico:

- la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;
- la non discriminazione e l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta;
- i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo;
- le informazioni minime da fornire ai passeggeri;
- il trattamento dei reclami;
- le regole generali in materia di esecuzione.

Data l'importanza dell'atto, che comunque lascia qualche spazio per norme interpretative, si sintetizzano brevemente i contenuti del citato Regolamento UE.

Il Regolamento si articola in una serie di premesse, in una parte dispositiva vera e propria e in quattro allegati.

Nelle prime vengono espressi i principi portanti sui quali si basa la successiva normativa e fra essi si sottolineano i seguenti:

- le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta a causa di disabilità, età o altri motivi hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini per quanto riguarda la libera circolazione, la libertà di scelta e la non discriminazione e, pertanto, occorre garantire loro la possibilità di fruire dei servizi passeggeri e delle crociere a condizioni simili a quelle a disposizione degli altri cittadini;
- sulla base del disposto dell'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e al fine di fornire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare via mare e per vie navigabili interne a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, si devono stabilire apposite norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio;

- nell'organizzare l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, nonché la formazione del proprio personale, i vettori devono collaborare con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta;
- tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri devono essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, che consentano a tutti i passeggeri di avere accesso alle stesse informazioni utilizzando, ad esempio, formati di testo, Braille, audio, video e/o elettronici.

Nella parte dispositiva si richiama all'attenzione l'ambito di applicazione del Regolamento che si estende:

- ai servizi passeggeri il cui porto d'imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro;
- ai servizi passeggeri il cui porto d'imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell'Unione Europea;
- alle crociere il cui porto d'imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro.

Restano invece esclusi:

- le navi autorizzate a trasportare fino a dodici passeggeri;
- le navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio composto da non più di tre persone o laddove la distanza complessiva del servizio passeggeri sia inferiore a 500 metri, sola andata;
- le escursioni e visite turistiche diverse dalle crociere;
- le navi senza mezzi di propulsione meccanica nonché su originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente con materiali originali, autorizzate a trasportare fino a trentasei passeggeri.

Inoltre, gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del Regolamento i servizi passeggeri previsti dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico o dai servizi integrati, purché i diritti dei passeggeri a norma del presente regolamento siano già garantiti in modo comparabile dalla legislazione nazionale.

Va anche notato che, fatte salve la direttiva 2006/87/CE e la direttiva 2009/45/CE (che già dispongono appositi requisiti tecnici), nessuna disposizione del Regolamento può valere come prescrizione tecnica che impone a vettori, operatori dei terminali o altri enti obblighi di modifica o sostituzione delle navi, delle infrastrutture, dei porti e dei terminali portuali.

Fra i diritti espressamente riconosciuti per le persone disabili compare in primo luogo il diritto al trasporto.

Infatti l'art. 7 prevede che un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico non può rifiutarsi di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta. Inoltre, le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi alle stesse condizioni applicabili a tutti gli altri passeggeri.

Il successivo art. 8 contempla, però, alcune eccezioni, prevedendo che gli stessi soggetti (vettori, agenti di viaggio e operatori turistici) possano rifiutare di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta:

- ai fini dell'osservanza di obblighi applicabili in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione internazionale o nazionale, ovvero ai fini

dell'osservanza di obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;

- qualora la progettazione della nave da passeggeri o dell'infrastruttura e dell'attrezzatura del porto, compresi i terminali portuali, renda impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona in questione in condizioni di sicurezza o concretamente realizzabili.

In tali casi, comunque, devono essere compiuti tutti gli sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un'alternativa di trasporto accettabile con un servizio passeggeri o una crociera gestiti dal vettore.

Qualora alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta, che sia in possesso di prenotazione o biglietto venga comunque negato l'imbarco sulla base del Regolamento, essa, e l'eventuale accompagnatore, possono scegliere tra il diritto al rimborso e il trasporto alternativo.

Viene anche previsto che, qualora sia strettamente necessario, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono esigere che una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornire alla stessa l'assistenza necessaria. Per quanto riguarda i servizi passeggeri, l'accompagnatore in questione è trasportato gratuitamente.

In tali casi sussiste l'obbligo di comunicare immediatamente i motivi specifici della decisione alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta. Su richiesta, tali motivi devono essere notificati per iscritto non oltre cinque giorni dopo la richiesta.

In secondo luogo viene data grande importanza all'accessibilità delle informazioni sui servizi offerti ai passeggeri a ridotta mobilità.

Infatti, l'art. 9 stabilisce che i vettori e gli operatori dei terminali, in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta, devono stabilire e predisporre condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e delle persone che le accompagnano.

Tali condizioni d'accesso sono messe a disposizione del pubblico dai vettori e dagli operatori dei terminali fisicamente o su internet, in formati accessibili su richiesta e nelle stesse lingue in cui l'informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri. Particolare attenzione deve essere prestata alle esigenze delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta.

Inoltre, gli operatori turistici devono mettere a disposizione le condizioni d'accesso che si applicano alle tratte comprese nei viaggi, nelle vacanze e nei circuiti «tutto compreso» da essi organizzati, venduti o proposti.

In linea generale, poi, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni pertinenti, comprese prenotazioni e informazioni *on-line*, relative alle condizioni del trasporto, le informazioni sul viaggio e le condizioni d'accesso siano disponibili in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. Le persone bisognose di assistenza ricevono conferma di tale assistenza attraverso gli altri mezzi disponibili, anche in forma elettronica o via SMS.

Negli artt. 10 e ss. viene inoltre sancito uno specifico diritto all'assistenza gratuita sia nei porti, anche durante l'imbarco e lo sbarco, che a bordo delle navi alle seguenti condizioni.

Il vettore o l'operatore del terminale è informato, con ogni mezzo disponibile, anche per via elettronica o via SMS, della necessità di assistenza della persona almeno quarantotto ore prima che l'assistenza stessa si renda necessaria, a meno che il passeggero e il vettore o l'operatore del terminale non concordino un periodo più breve. La persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta si presenta personalmente al porto o nel luogo convenuto con determinate modalità (cfr. art. 12): a un orario stabilito per iscritto dal

vettore a condizione che non preceda di oltre sessanta minuti l'orario d'imbarco pubblicato, o, qualora non sia stato stabilito un orario d'imbarco, almeno sessanta minuti prima dell'orario di partenza pubblicato, a meno che il passeggero e il vettore o l'operatore del terminale non concordino un periodo più breve.

Oltre a ciò, le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta notificano al vettore, al momento della prenotazione o dell'acquisto anticipato del biglietto, le loro esigenze specifiche per la sistemazione, il posto a sedere, i servizi richiesti o la necessità di trasportare apparecchi medici purché tali esigenze o necessità siano note in tale momento. La notifica può sempre essere trasmessa all'agente di viaggio o all'operatore turistico dal quale è stato acquistato il biglietto. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Il passeggero riceve, poi, la conferma dell'avvenuta notifica della necessità di assistenza con le modalità prima descritte.

Qualora non siano effettuate notifiche, i vettori e gli operatori dei terminali devono comunque compiere ogni sforzo ragionevole per garantire che l'assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta possa imbarcarsi, sbarcare e viaggiare sulla nave.

Inoltre, se una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è accompagnata da un cane da assistenza riconosciuto (come il cane guida), quest'ultimo è sistemato insieme alla persona in questione, a condizione che sia fornita notifica al vettore, all'agente di viaggio o all'operatore turistico in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di trasporto di cani da assistenza riconosciuti a bordo di navi da passeggeri, se tali norme esistono.

Ulteriori disposizioni (art. 14) riguardano le norme di qualità per l'assistenza e la relativa formazione del personale.

Vi è anche da porre in rilievo che l'art. 15 prevede che il vettore e l'operatore del terminale sono responsabili del danno derivante dalla perdita o dal danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche, usate da persone con disabilità o da persone a mobilità ridotta, se l'evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore o dell'operatore del terminale. La colpa o la negligenza del vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente marittimo. Il risarcimento corrisponde al valore di sostituzione dell'attrezzatura in questione o, se del caso, ai costi di riparazione.

Il Capo III è, invece, interamente dedicato agli obblighi dei vettori in caso di ritardi o interruzione del viaggio, prevedendo specifici obblighi di informazione e il diritto a forme di trasporto alternativo o al rimborso in caso di partenze cancellate o rimandate, ovvero a ritardi nell'arrivo.

In ogni caso i vettori e gli operatori dei terminali, nei rispettivi settori di competenza, devono sempre fornire ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio in formati accessibili a tutti e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta.

Norme generali sono previste anche in materia di reclami (capo IV).

I vettori e gli operatori dei terminali devono istituire un meccanismo accessibile per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal Regolamento.

Qualora un passeggero che rientra nell'ambito del Regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non può, comunque, superare i due mesi dal ricevimento di un reclamo.

È prevista, poi, la creazione da parte di ogni Stato membro di uno o più organismi responsabili dell'esecuzione del Regolamento per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti situati nel proprio territorio e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso tali porti. Il medesimo organismo adotterà poi i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del Regolamento nella sua interezza.

Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo deve essere indipendente da interessi commerciali.

A tale organismo, una volta individuato, ogni passeggero potrà presentare reclamo, conformemente alla legislazione nazionale, in merito a presunte infrazioni alle norme del Regolamento

Per quanto concerne le sanzioni, infine, gli Stati membri sono chiamati a stabilire le norme applicabili alle infrazioni delle disposizioni del Regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli allegati, di particolare rilievo per l'attuazione pratica della disciplina, comprendono nel dettaglio:

- regole per il rimborso o per il trasporto alternativo (all. I);
- regole per l'assistenza nei porti in caso di imbarco e sbarco (all. II);
- regole per l'assistenza a bordo (all. III);
- formazione sulla disabilità (all. IV).

A seguito di numerose lagnanze ricevute nel corso dell'anno da parte di utenti ciechi e ipovedenti, è stata anche lanciata una campagna a favore dell'accessibilità che ha cercato di sensibilizzare le pubbliche amministrazioni, e l'opinione pubblica in generale, su alcuni temi, fra i quali, a mero titolo di esempio si possono citare: il registro elettronico, la piattaforma informatica riservata ai testi scolastici ed eserciziali del Ministero della Pubblica Istruzione, i siti web pubblici, i servizi bancari ed altro ancora.

Infine, merita di essere citata l'iniziativa "*Pillole di sicurezza in caso di terremoto*".

Infatti, visti i continui episodi di terremoto che si stanno verificando su tutto il territorio nazionale, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha ritenuto importante affrontare, per la prima volta, il problema della sicurezza dei ciechi e degli ipovedenti e, perciò, ha portato a conoscenza alcune buone prassi, in caso di eventi sismici.

Durante un Terremoto l'ambiente che ci circonda si trasforma e viene modificato dal sisma e da molti elementi che fanno parte di strutture realizzate precedentemente dall'essere umano.

In queste circostanze eccezionali ed imprevedibili, sono da non trascurare le trasformazioni che avvengono con percentuali molto alte di rischio per i non vedenti e che, quindi, impongono alla persona con difficoltà visiva di vivere l'evento nella piena consapevolezza, mettendo in atto alcuni saperi per rimanere in sicurezza.

È importante che esse siano ben informate e che conoscano i metodi e le semplici azioni da eseguire per non farsi cogliere impreparati e sprovvisti di tecniche e azioni durante l'evento.

Quindi, è opportuno farsi descrivere bene i luoghi dove si vive, gli spazi che si stanno frequentando, conoscere l'affollamento dei locali, la direzione e la posizione degli ostacoli. Una descrizione accurata può aiutarci ad individuare le traiettorie, gli spazi, per raggiungerli nel caso obbligati a muoverci in autonomia e metterci nel caso in sicurezza.

È importante, negli spazi chiusi, sapere le vie di evacuazione e farsi indicare le uscite di emergenza, il loro posizionamento e la loro distanza.

È importante, nelle situazioni di pericolo, possedere un bastone bianco, per essere identificati e nell'occorrenza può aiutarci ad effettuare l'esplorazione spaziale e ad individuare gli oggetti che si interpongono sulle traiettorie d'uscita, precedentemente memorizzate.

Nella situazione di terremoto, gli spazi si modificano e le conoscenze e apprendimenti precedentemente effettuati si trasformano; per esempio: ad una piccola scossa di terremoto si possono aprire gli sportelli dei mobili, possono cadere degli oggetti in vetro, possono cadere i lampadari, cadere le sedie, si possono spostare gli arredi dalla loro posizione usuale, ed ognuna di queste modificazioni può rappresentare un pericolo o un ostacolo.

È fondamentale, nei casi in cui avvengono degli interventi da parte dei soccorritori, dichiarare subito la propria cecità, un'informazione utile per gli operatori.

Ulteriore importanza ricopre il prevenire il rischio, verificando lo stato di salute della propria casa; una casa in buone condizioni subisce meno danni ed è meno pericolosa di una in cattivo stato di manutenzione.

Far fare gli adeguamenti antisismici o degli interventi di manutenzione ricopre un'importanza indispensabile.

È utile acquisire degli schemi spaziali della propria abitazione con un'esplorazione preventiva di dove si vive, nel senso di conoscere ai vari livelli: la propria abitazione, il proprio quartiere, il proprio ufficio o scuola, memorizzando le aree libere e vicine.

Informarsi, sul posto di lavoro e nelle scuole, se esiste un piano di sicurezza ed evacuazione, nel caso chiedere di farsi spiegare e guidare nell'esplorazione spaziale della struttura e chiedere di organizzare le esercitazioni.

Nei condomini, si può far indire una riunione per verificare le conoscenze di comportamento di ciascun inquilino e chiedere che vengano eliminate le situazioni di pericolo nelle aree comuni.

È utile munirsi di un casco antinfortunistico e nel caso comprarne uno o farselo regalare.

In caso di terremoto, si indossano in brevissimo tempo e possono evitare urti pericolosi.

È importante cercare di mantenere la calma e rimanere dove ci si trova.

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha provveduto anche a dare una più ampia diffusione ad una informativa della Banca d'Italia, concernente la emissione di una seconda serie di banconote euro nel maggio 2013.

Le banconote della seconda serie saranno introdotte gradualmente nell'arco dei prossimi anni e in ordine crescente : si inizierà dal nuovo 5 €. La seconda serie avrà gli stessi tagli della prima: € 5, € 10, € 20, € 50, € 100, € 200, € 500.

Dopo l'introduzione della seconda serie, le nuove e le vecchie banconote circoleranno in parallelo. La data a partire dalla quale le banconote della prima serie perderanno il corso legale, e pertanto non sarà più possibile spenderle, sarà comunicata con largo anticipo.

In ogni caso, tali banconote conserveranno sempre il loro valore: infatti, potranno essere cambiate presso la Banca d'Italia e le Banche Centrali Nazionali dell' Eurosystema per un periodo di tempo illimitato.

Per le persone ipovedenti la seconda serie delle banconote euro presenta la cifra in grandi caratteri marcati e stampa, a rilievo, che è facile percepire al tatto sul fronte della banconota. I colori distintivi delle diverse banconote non cambiano nella seconda serie per rendere facile l'individuazione dei singoli tagli come prima (tagli vicini presentano colori nettamente contrastanti, come il grigio per i 5 €, il rosso per i 10 € e il blu per i 20 €). Tali, caratteristiche risultano molto utili anche alle persone anziane.

Per i non vedenti , i tagli si distinguono l'uno dall'altro grazie alle loro singole dimensioni. Quando dividono in compartimenti i loro portafogli, prima di procedere alle spese, i non vedenti possono facilmente percepire al tatto le differenze di misura tra le banconote.

Come ulteriore ausilio, vicino ai bordi delle banconote saranno previsti, in tutti i tagli della seconda serie, degli elementi a rilievo percepibili al tatto.

Infine, a partire da gennaio 2013 saranno disponibili, nei medesimi siti sopra menzionati, brevi video con voce fuori campo nelle lingue dell' Unione Europea, contenenti informazioni generali sulla seconda serie delle banconote euro e una descrizione delle loro caratteristiche di sicurezza.

## LAVORO E PREVIDENZA

In questa sezione vengono trattati insieme sia i problemi riguardanti la formazione professionale, sia quelli concernenti il collocamento obbligatorio sia, infine, i problemi connessi con il trattamento di pensione contributiva e, in particolare, dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità, nonché con il beneficio di 4 mesi di anzianità figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, previsto dalle leggi 113/85 (articolo 9, comma 2) e 120/91 (articolo 2).

### - Lavoro

#### Emergenza lavoro

In primo luogo, va evidenziato che nel corso del 2012 tutta la dirigenza associativa, sia nazionale che locale, ha deciso di dichiarare ufficialmente lo stato d'emergenza del lavoro dei ciechi, ponendo in essere una serie di iniziative volte a far emergere il più possibile le relative problematiche.

A tale scopo il giorno mercoledì 19 settembre è stata organizzata un'apposita conferenza stampa trasmessa in diretta *on-line* sulla Rubrica "Parla con l'Unione", e coordinata dal giornalista e conduttore RAI Ruggero Po. Nell'occasione, oltre al Presidente Nazionale e ad altri dirigenti associativi, sono intervenuti: Luciano Romito, Professore Associato di Fonetica e Fonologia, Fonetica Sperimentale e Linguistica Generale all'Università della Calabria il Senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri e rappresentanti sindacali di CGIL, CISL, UIL, UGL.

Successivamente nella giornata del 27 settembre sono stati organizzati vari *sit in* presso le Prefetture con un duplice scopo: consegnare al Prefetto la lettera indirizzata al Ministro dal Presidente Nazionale contenente le rivendicazioni con l'obiettivo di farla trasmettere al Ministro, unitamente ad una richiesta di appuntamento di una delegazione dell'Unione, guidata dal Presidente Nazionale.

Un'iniziativa di tale portata è stata motivata dalla gravità senza precedenti della situazione lavorativa dei non vedenti. Infatti, il lavoro è un bene prezioso per l'intera umanità, ma per i ciechi e gli ipovedenti è prezioso due volte perché insieme all'istruzione, ha sempre costituito la via maestra per la piena conquista dell'integrazione sociale e appare un controsenso che i lavoratori disabili incontrino così tante difficoltà nel collocamento lavorativo proprio dopo la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che ne afferma la intangibilità per tutti i disabili del mondo.

Le manifestazioni organizzate hanno voluto dimostrare la rabbia e l'indignazione dei ciechi e degli ipovedenti che da più di dieci anni aspettano una soluzione ai problemi occupazionali senza avere risposte di alcun tipo.

Recenti dati statistici a livello nazionale riferiscono che più del 30 per cento dei giovani è senza lavoro; ma questa percentuale sale esponenzialmente nel caso dei giovani ciechi ed ipovedenti che sono pressoché totalmente disoccupati. Purtroppo si è dovuto constatare che le azioni intraprese negli ultimi anni dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nei confronti del Ministero del Lavoro, della Conferenza Stato Regioni e delle singole Regioni sono rimaste senza esito alcuno ed ottenendo solo vaghe promesse da parte delle autorità competenti, nonostante continui segnali di peggioramento dell'inserimento lavorativo dei disabili visivi.

La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla crisi di Governo del 2011 che ha interrotto i primi positivi risultati ottenuti nel confronto con il precedente Ministro del Lavoro.

A testimonianza della partecipazione di tutta la base associativa è stato inserito sul sito dell'Unione un blog dal titolo "Nuove esperienze lavorative a confronto" aperto alla

partecipazione di tutti e avviato un confronto sulla lista di discussione della Commissione lavoro e sul Giornale *on-line* dell'Associazione.

Le tematiche del lavoro sono anche state oggetto di un'apposita Assemblea dei Quadri Dirigenti. Da tale discussione sono emerse inequivocabilmente alcune linee direttive che si possono così riassumere:

- reclamare il diritto al lavoro dei ciechi e degli ipovedenti, garantito dalla Costituzione e ribadito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- sottolineare con forza la necessità delle leggi speciali per il collocamento dei ciechi e degli ipovedenti, legittimate dal fatto che i condizionamenti della cecità riducono notevolmente le loro possibilità lavorative; ottenere che siano rese fruibili le tre nuove professioni lavorative per i ciechi e gli ipovedenti previste dal decreto 10.1.2000, estendendo a questi nuovi lavoratori gli stessi diritti e doveri previsti per gli operatori telefonici dalla Legge 113/85;
- proporre al Ministero del Lavoro, in forza della Legge 144/99, nuove ipotesi di attività lavorative da aggiungere alla figura di perito fonico, già definita attraverso un corso di formazione professionale organizzato dall'I.Ri.Fo.R. e dalla Università di Reggio Calabria.

I problemi principali in questo ambito, si possono, infatti, sintetizzare come segue.

#### **Operatori telefonici**

La figura dell'operatore telefonico, ignorata dalla riforma dell'istruzione e formazione professionale dalla recente riforma, è stata equiparata con Decreto del Ministero del Lavoro, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, all'operatore amministrativo segretariale e conserva il diritto al collocamento obbligatorio previsto dalla Legge 113/1985.

#### **Massofisioterapisti**

La qualifica di massofisioterapista, che si ottiene attraverso un corso triennale con un titolo di scuola media inferiore, non è più spendibile perché la normativa europea e nazionale prevede che il diploma di fisioterapista si consegue attraverso un corso universitario triennale. È necessario, quindi, che la figura del massofisioterapista venga equiparata all'operatore del benessere, già individuata nell'ambito dei nuovi profili professionali, e che sia prevista una corsia preferenziale all'interno dei meccanismi del collocamento mirato previsto dalla Legge 68/1999 (quali, ad es., le convenzioni di inserimento lavorativo).

#### **DM 10 gennaio 2000**

Il suddetto Decreto, avvalendosi dell'articolo 45, comma 12, della Legge 144/1999, ha individuato tre nuove figure professionali per i ciechi alle quali ha esteso i diritti previsti per gli operatori telefonici sanciti dalla Legge 113/1985: l'operatore di telemarketing, il gestore di banche dati e l'addetto alle relazioni con il pubblico. Tali figure non sono state utilizzate perché le Regioni non le hanno inserite nella programmazione. È necessario che il Ministero intervenga sulla Conferenza Stato Regioni affinché si provveda a recuperare il tempo perduto.

#### **Fisioterapisti**

La Legge 29/1994 prevede il collocamento obbligatorio del terapeuta della riabilitazione. Tale figura è stata superata dalla evoluzione normativa ed è stata sostituita dal fisioterapista che attualmente non gode del beneficio del collocamento obbligatorio. È indispensabile a tale fine un intervento, in sede parlamentare o in sede amministrativa, di intervenire presso la affinché il beneficio del collocamento obbligatorio sia esteso formalmente anche ai suddetti fisioterapisti.

#### **Perito fonico**

L'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), ha organizzato, in collaborazione con l'Università di Reggio Calabria, un corso di formazione per perito

fonico trascrittore in ambito forense dedicato ai non vedenti; tale figura è stata formata specificamente per migliorare le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche. Da anni è stato richiesto al Ministero del Lavoro il riconoscimento di tale figura attraverso l'emanazione di un Decreto Ministeriale, alla stregua del Decreto Salvi del 2000, e, pertanto, risulta urgente ottenere il riconoscimento formale di tale figura.

#### **Posto operatore**

L'utilizzo delle nuove tecnologie ha ridotto notevolmente il numero dei posti operatore con la conseguenza di diminuire il numero dei ciechi occupati come centralinista telefonico. Al riguardo sarebbe necessario pervenire all'emanazione di una interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della Legge 113/1985 perché l'introduzione di nuove tecnologie non può eliminare il diritto dei ciechi e degli ipovedenti al collocamento obbligatorio.

#### **Anzianità figurativa - calcolo previdenziale**

Dopo la recente riforma pensionistica, che ha introdotto definitivamente il sistema di calcolo contributivo, i contributi figurativi di cui godono i ciechi e gli altri disabili gravi non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del trattamento previdenziale con grave pregiudizio degli interessati. A tale riguardo risulta indispensabile un intervento normativo così come già fatto a favore dei familiari delle vittime del terrorismo.

L'azione dell'intera Associazione, pur nella consapevolezza della particolare criticità del periodo che mette in secondo piano i valori della solidarietà e della coesione sociale sacrificando i più deboli fra i quali sicuramente i ciechi come testimoniato dalla situazione drammatica dei molti lavoratori, ha ribadito in ogni sede che per i non vedenti il diritto al lavoro è, nelle parole di uno dei padri fondatori dell'Associazione "luce che ritorna", ed è anche fonte di sicurezza, di dignità, di vita. Inoltre è stato sempre rimarcato che la maggior parte delle rivendicazioni in tema di collocamento al lavoro dei minorati della vista sono rappresentate da interventi che possono essere effettuate senza aggravio di spese per i bilanci pubblici, o con costi assolutamente trascurabile, che la loro attuazione risulta improcrastinabile per porre termine ad una situazione non più sostenibile.

Pertanto, in caso di ulteriore inazione da parte delle autorità competenti, l'intera dirigenza associativa aveva condiviso, come *extrema ratio*, l'opportunità di ricorrere ad una grande manifestazione di protesta davanti a Palazzo Chigi per ottenere quella giustizia che da almeno dieci anni, in materia di lavoro, si sta richiedendo.

La mobilitazione associativa ha ottenuto i primi risultati il giorno 21 settembre, quando il Presidente Nazionale è stato ricevuto dal Vice Ministro, Michel Martone, in un incontro dal carattere peraltro interlocutorio nel quale è stata rilevata la necessità di coinvolgere in prima persona il Ministro Fornero.

Come risultato di tale incontro preliminare, una delegazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, guidata dal Presidente Nazionale e dall'Ufficio di Presidenza Nazionale il giorno 16 ottobre è stata ricevuta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali alla presenza anche del Sottosegretario Maria Cecilia Guerra, del Direttore del servizio lavoro, dr.ssa Strano e del Direttore dr. Ferrante.

In tale sede sono state illustrate nel dettaglio le problematiche prima descritte per la soluzione delle quali è stata formalmente costituito un tavolo tecnico che si è riunito per la prima volta il successivo 31 ottobre 2012.

#### **Tavolo tecnico**

L'incontro del tavolo tecnico, al quale hanno partecipato, fra gli altri, l'Unione, lo staff del Ministero del Lavoro, della Salute e dell'Istruzione, a livelli di direttori generali, è stato molto proficuo, visto che i tre Ministeri si sono trovati d'accordo su alcune soluzioni da adottare a breve e medio termine riguardo le seguenti disposizioni di legge:

- Legge 19 maggio 1971, n. 403 "Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e masso fisioterapisti ciechi";

- Legge 11 gennaio 1994, n. 29 “Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti”;
- Legge n. 113 del 1985 “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”.

I tre dicasteri hanno convenuto sulla necessità di affrontare alcune problematiche urgenti che, ad oggi, ostacolano l'entrata delle persone non vedenti nel mercato del lavoro, con particolare riguardo alla categoria professionale dei terapisti della riabilitazione e a quella dei centralinisti, attraverso il confronto diretto con tutti i soggetti interessati (Ministeri e Direzioni Generali, Regioni).

Sul tema relativo alla categoria dei terapisti della riabilitazione è stato compiuto un esame della normativa di riferimento riguardante i massaggiatori e massofisioterapisti, a partire dalla Legge 19 maggio 1971, n. 403 che ha istituito la figura sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista. Successivamente la Legge 11 gennaio 1994, n. 29 ha abilitato all'esercizio della professione sanitaria di terapeuta della riabilitazione i non vedenti diplomati ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Con decreto 14 settembre 1994, n. 741, è stata istituita la figura del fisioterapista come operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Quindi, il Decreto Ministeriale 10 luglio 1998, ha stabilito che i corsi di formazione professionale per non vedenti per l'acquisizione della qualifica di massofisioterapista non sono stati soppressi e i relativi corsi di formazione sarebbero stati rideterminati con successivo Decreto Ministeriale.

Dal momento che, nel Contratto collettivo della Sanità è previsto che la figura del massofisioterapista sia un figura ad esaurimento, ne consegue che le strutture ospedaliere non potranno assumere nuovi massofisioterapisti.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 42 del 1999, la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” diventa “professione sanitaria” e la stessa legge demanda al Ministero della Sanità l'individuazione dei criteri e delle modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari i titoli conseguiti nel pregresso ordinamento.

Risulta, quindi, la necessità di definire una figura professionale di base in grado di poter eseguire la “terapia del massaggio” che, in campo sanitario, possa subentrare a quella del massofisioterapista, essendo confermato che l'operatore del benessere non può svolgere massaggio terapeutico.

D'altra parte, occorre registrare una vera e propria esigenza, proveniente dal mondo sanitario, in particolare nel campo della riabilitazione, legata alla ricerca di figure professionali di base in grado di effettuare massaggi terapeutici. Pertanto, la figura professionale dell'“operatore del benessere”, cui potrebbe essere ricondotta la figura del massofisioterapista non vedente, pur non avendo valenza di tipo “sanitario”, potrebbe essere oggetto di revisione e aggiornamento del repertorio delle figure di cui all'Accordo Stato Regioni 29 aprile 2010, dal momento che in sede di Conferenza Unificata dovrà essere affrontata la questione degli operatori del legno e dell'arredo, l'occasione potrà essere utile anche per riportare sul tavolo la proposta di una qualifica regionale di “operatore del benessere”.

Il tavolo ha ribadito che la norma primaria del 1971 fa riferimento ad un mercato del lavoro che non esiste più, pertanto diventa opportuno aprire un percorso alternativo in grado di mantenere, da una parte, le garanzie enunciate dalla norma primaria e, nello stesso tempo, adeguare la figura al mercato del lavoro attuale. di giungere, in tempi brevi, ad una possibile soluzione.

Un ulteriore motivo di preoccupazione è rappresentato dal fatto che, ad oggi, le scuole speciali per non vedenti non sono più legittimate a svolgere percorsi formativi rivolti a minorenni, in quanto la formazione di questi ultimi deve avvenire o attraverso l'istruzione quinquennale, oppure attraverso la formazione professionale. Infatti, la normativa che ha riformato l'istruzione secondaria superiore, non fornisce precisazioni

rispetto alla peculiare figura del masso fisioterapista. In alternativa alla modifica della norma primaria del 1971, occorrerebbe un aggiornamento della qualifica, così come è accaduto per i centralinisti, tramite il coinvolgimento del sistema regionale.

È apparso evidente che, al fine di garantire il collocamento obbligatorio al terapeuta della riabilitazione, occorrerebbe sostituire nella Legge 29/1994 l'espressione "terapista della riabilitazione" con quella di "fisioterapista", precisando che è stata presentata una proposta di legge in tal senso.

Relativamente, invece, alla figura professionale del massofisioterapista non vedente, nel caso in cui non fosse possibile mantenere la valenza sanitaria, le scuole speciali per non vedenti potrebbero attivare, dei corsi specifici per la formazione della figura professionale di "operatore del benessere".

Al riguardo i rappresentanti dei dicasteri coinvolti hanno concordato nel ritenere che la figura del "fisioterapista" sia la naturale evoluzione di quella del "terapista della riabilitazione" e che l'obiettivo è quello di far ottenere i diritti legati al collocamento obbligatorio riservati alla seconda figura professionale anche alla prima.

Il risultato più immediato dell'attivazione del tavolo tecnico si è avuto proprio nei confronti dei terapeuti della riabilitazione non vedenti. Infatti, attraverso uno scambio di corrispondenza fra la Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle RU del SSN del Ministero della Salute, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato stabilito formalmente quanto segue.

La ricostruzione normativa prospettata dal tavolo tecnico, nonché la soluzione proposta, appaiono aderenti al dettato normativo. Infatti, il decreto ministeriale 27 luglio 2000 prevede l'equipollenza tra il previgente diploma di terapeuta della riabilitazione e il diploma universitario (oggi laurea) di fisioterapista. Nella citata documentazione, ad ulteriore riprova, si menziona, altresì, tra le numerose pronunce giurisprudenziali, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6444 del 28 ottobre 2011, che ha ricostruito in un caso concreto i rapporti tra la nuova professione sanitaria ed il vecchio titolo di terapeuta della riabilitazione.

Pertanto tutti i dicasteri competenti sono stati dell'avviso che il fisioterapista non vedente abbia diritto all'iscrizione nell'elenco di cui alla Legge 11 gennaio 1994, n. 29, restando impregiudicato anche il diritto dei terapeuti della riabilitazione non vedenti, che abbiano conseguito il relativo titolo prima dell'entrata in vigore della Legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Il Ministero del Lavoro si è impegnato a predisporre una nota congiunta con il Ministero della Salute, da concordare con l'Ufficio Legislativo, che consenta l'equiparazione tra le figure professionali sopra citate, anche in mancanza di una norma primaria (che esiste, invece, nel caso dei centralinisti).

Riguardo la possibile definizione di una figura professionale che vada a sostituire quelle esistenti, è emersa la perplessità sulla creazione di figure professionali troppo che restringerebbe troppo il campo di applicazione, preferendo, invece, un più generale "operatore del massaggio", spendibile anche nelle strutture sanitarie, che manterrebbe aperte più possibilità, proponendo la redazione di una nota in cui si espliciti la necessità di una norma primaria, alla quale possa far seguito un aggiornamento del repertorio delle professioni da condividere successivamente anche con le Regioni.

Per quanto riguarda la figura del centralinista non vedente è stato confermato che la Legge 29 marzo 1985, n. 113, dal momento che fa riferimento a categorie professionali superate dalle nuove tecnologie, necessiterebbe di una rilettura.

Inoltre, a distanza di 12 anni dall'emanazione del Decreto Salvi del 2000, che prevedeva l'istituzione, per i non vedenti, di tre nuove figure professionali, ossia "addetti all'ufficio relazioni con il pubblico" e "operatori di telemarketing" e "operatori di banche dati", ad

oggi le Regioni non hanno attivato percorsi formativi per queste nuove figure professionali.

Relativamente alla figura dell'operatore amministrativo segretariale di cui al repertorio delle figure professionali di cui all'Accordo 29 aprile 2010, è emersa l'esigenza di un approfondimento sulla questione a cui far seguire una nota da condividere successivamente con MIUR e IX Commissione, affinché possa essere previsto uno specifico indirizzo formativo per la formazione della figura del centralista non vedente. Per estendere i benefici del collocamento obbligatorio anche alle nuove figure professionali, quali, ad esempio, quella del perito fonico, è stato stabilito di attivare un confronto con l'Ufficio Legislativo del Ministero, su quale strumento adottare, ovvero se sia sufficiente la redazione di una nota Circolare, oppure se intervenire andando a modificare direttamente la norma primaria.

Ulteriori rapporti con il Ministero Lavoro sulle predette tematiche hanno anche compreso l'incontro che si è svolto il giorno 16 marzo 2012 alla presenza del Direttore Generale della Direzione per le politiche previdenziali e assicurative, alla presenza del responsabile della Divisione V - Prestazioni e contributi degli Enti Pubblici di previdenza obbligatoria.

Nel corso dell'incontro si è discusso in particolare delle problematiche relative all'applicazione dei nuovi criteri di calcolo previdenziali all'anzianità figurativa maturata dai lavoratori non vedenti, ai sensi delle leggi n. 113/1985 e n. 120/1991.

Il Direttore Generale ha manifestato una completa disponibilità ad esaminare approfonditamente la questione, impegnandosi a redigere un documento corredato degli opportuni dati sul numero dei lavoratori interessati e sulle possibili ricadute di ordine finanziario sul bilancio pubblico, da sottoporre quanto prima all'attenzione degli organi politici, al fine di individuare le modalità di intervento più opportune.

A tale riguardo, il Direttore Generale ha pienamente riconosciuto la particolare rilevanza sociale delle problematiche segnalate dall'Unione, soprattutto per i lavoratori ciechi ed ipovedenti più giovani, ma, in considerazione della peculiarità delle soluzioni da adottare, ha ritenuto difficilmente percorribile la strada di un intervento amministrativo, dovendosi invece ricorrere ad una modifica dei testi normativi che stabiliscono eventuali eccezioni all'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo.

Sul punto, il medesimo Direttore Generale ha, peraltro, manifestato la piena disponibilità ad esaminare proposte dettagliate che l'Unione ha, in parte, già elaborato e consegnato e, in altra parte, provvederà ad elaborare, con particolare riferimento a possibili agevolazioni da applicare ai vari elementi che caratterizzano il sistema di calcolo contributivo in favore dei lavoratori che beneficiano dell'anzianità figurativa (non solo non vedenti). Il tutto verrà coordinato con il predetto documento in corso di elaborazione da parte degli uffici tecnici del Ministero.

Inoltre, nel corso dell'incontro è stata confermata la piena vigenza delle norme speciali per i non vedenti in materia di requisiti ridotti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, soprattutto quella dell'INPS ai sensi della Legge 218/1952. A tale riguardo gli organi ministeriali hanno anche dichiarato di aderire alla interpretazione secondo la quale, trattandosi di pensione di vecchiaia e non di pensionamento anticipato, non si dovrebbero applicare le penalizzazioni previste dalla normativa vigente (manovra "Salva Italia", decreto-legge 6.12.2011, n. 201).

Infine, il Direttore Generale si è riservato di esaminare, congiuntamente alle altre Direzioni Generali competenti, gli effetti delle predette disposizioni di favore sulla norma che garantisce la possibilità per il lavoratore di rimanere in servizio fino a 70 anni, anche nel settore privato, con una semplice manifestazione di volontà. Il Direttore Generale ha rinviato ad un futuro incontro, una volta che saranno disponibili tutti i dati per un esame approfondito della questione.

**Riforma previdenziale**

Il decreto Legge 6.12.2011, n. 201, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214, all'art. 24 ha dettato nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, che di fatto hanno sostituito tutte quelle previste dalle precedenti manovre.

La riforma si può enucleare in quattro concetti chiave: il sistema contributivo per tutti, l'allungamento dell'età pensionabile, la pensione anticipata e l'aggancio dei requisiti anagrafici e contributivi alla speranza di vita.

In primo luogo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità sarà calcolata solo secondo il sistema di calcolo contributivo puro.

Risultano eliminate tutte le finestre di uscita *ex* decreto Legge n. 78 del 2010, art. 12, commi 1, 2 e 3, che sono inglobate nei requisiti di accesso.

Sono stati anche previsti incentivi contributivi a proseguire l'attività lavorativa fino a 70 anni (fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza), così come sono stati riconosciuti, invece, disincentivi se si va in pensione di anzianità prima dei limiti massimi di età. In tale ultimo caso la riduzione percentuale sarà pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, percentuale elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

A tale riguardo, l'Unione ha provveduto a consigliare ai lavoratori non vedenti che hanno raggiunto il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 di richiedere al proprio ente previdenziale la certificazione del diritto a pensione (di cui all'art. 1, commi da 3 a 5, della Legge 243/2004), unitamente al prospetto economico sull'importo di pensione (per i non vedenti, comprensivo degli abbuoni figurativi).

Questi soggetti potranno poi esercitare il diritto al pensionamento in ogni momento, sulla base del vecchio requisito e sulla base del corrispondente sistema di calcolo (retributivo puro o misto retributivo-contributivo). E se avranno raggiunto la decorrenza, potranno andare in pensione dal mese successivo a quello di presentazione (e accettazione) della domanda, se al 31.12.2011 risultano maturati i requisiti pensionistici all'epoca vigenti.

L'INPS con messaggio n. 24126 del 20.12.2011 ha confermato che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa precedente a quella dettata dalla manovra Monti è subordinata alla maturazione, entro il 31.12.2011, dei requisiti di età e di anzianità contributiva stabiliti dalla normativa vigente prima del 6.12.2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201).

Dello stesso orientamento si è dimostrato l'INPDAP – Direzione Centrale Previdenza che, relativamente ad un caso di specie ha invitato la propria sede territoriale a provvedere a certificare all'interessata, una lavoratrice non vedente, l'anzianità contributiva, unitamente alla posizione assicurativa, ottemperando alle disposizioni di legge.

La stessa manovra Monti ha ribadito all'art. 24, comma 3, la possibilità per il lavoratore di richiedere la certificazione ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità. L'Unione ha ulteriormente sottolineato la possibilità di esercitare tale facoltà per tutti i lavoratori non vedenti. Ciò per una serie di motivi, primo fra tutti quello di avere in questo modo la certezza di aver raggiunto i requisiti per la pensione entro il 31.12.2011. Certezza che solo l'ente previdenziale, e non il datore di lavoro, può garantire, perché l'istituto dispone della reale situazione contributiva dei lavoratori interessati.

Tra l'altro, va evidenziato che se l'ente previdenziale commette l'errore di certificare il diritto alla pensione, in assenza di tutti i requisiti di legge, dovrà poi risarcire il danno subito dall'interessato. È questo un motivo in più per confermare che la tutela piena del diritto a pensione è data dalla certificazione.

Con la certificazione del diritto a pensione, i lavoratori che restano in servizio non subiranno gli effetti di eventuali successive modifiche legislative.

Si fa presente, però, che, con l'entrata in vigore della riforma pensionistica, una serie di problemi applicativi si sono imposti all'attenzione dell'Unione, per una piena tutela degli interessi materiali e morali dei lavoratori non vedenti.

Come già detto in precedenza, per quanto interessa le agevolazioni previdenziali è diventato imperativo definire con chiarezza con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il problema del computo economico dell'anzianità figurativa dei 4 mesi prevista dalle leggi nn. 113/1985, art. 9, comma 2, e 120/1991, art. 2, che, non rientrando attualmente nel montante contributivo e, quindi non valendo per il trattamento finale, rischia di trasformarsi in un consistente danno economico per gli stessi lavoratori.

Infatti, in assenza di tale adeguamento del sistema di calcolo, che attualmente prende in considerazione solo i contributi effettivamente versati, i lavoratori ciechi ed ipovedenti, potendo beneficiare di norme che ancora consentono un pensionamento anticipato (è fatto salvo il diritto di richiedere i 4 mesi di anzianità figurativa per ogni anno di lavoro svolto come non vedente), nel prossimo futuro si vedranno corrispondere trattamenti di pensione estremamente bassi, in alcuni casi molto vicini al minimo della pensione sociale.

Un altro problema che rimane da affrontare con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è quello relativo all'armonizzazione dell'età anticipata di vecchiaia dei dipendenti non vedenti pubblici e privati e relativi requisiti contributivi, con il sostanziale innalzamento dei parametri stabiliti dalla manovra Monti, insieme con quello delle aliquote e delle modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali. Basti pensare alla applicazione delle penalità sul montante dei contributi per coloro che vanno in pensione con un'età inferiore a 62 anni.

La riforma porta una piccola ma significativa novità sulla strada dell'eliminazione di ostacoli e barriere per chi ha versato, nel corso della sua vita lavorativa, i contributi in più fondi pensionistici. È stato infatti eliminato il vincolo che impediva l'utilizzo di questi contributi per ottenere la pensione in regime di totalizzazione quando questi contributi erano inferiori ad un triennio. D'ora in poi, sarà possibile totalizzare i contributi senza alcun limite anche se si trattasse di un solo contributo settimanale.

Infine va ricordato che, sempre per effetto della manovra Monti, in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sarà riconosciuta nella misura del 100 per cento esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo.

#### **Collocamento obbligatorio**

Fra le novità in materia di collocamento al lavoro dei ciechi e degli ipovedenti, va menzionata la pronuncia della Corte dei Conti a Sezioni Riunite per la Regione Siciliana resa in sede consultiva il 16.03.2011 che si è espressa in materia di bilancio per il personale delle pubbliche amministrazioni, escludendo espressamente dal computo le spese per il personale appartenente alle categorie protette. Infatti la Corte ha precisato che: *“la cogenza dell'obbligo di assunzione dei disabili rende nullo ... il margine di autonoma determinazione dell'Ente sotto il profilo della comprimibilità dei costi per il personale”*.

La Corte dei Conti è stata adita da un Comune siciliano che opponeva resistenza alla assunzione di un centralista telefonico non vedente, in sostituzione del precedente dipendente pensionato, a copertura del posto operatore rimasto vacante, adducendo motivazioni di ordine economico sulla base del bilancio in dissesto.

Da un punto di vista amministrativo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 13/III/15270/2009, aveva chiarito che *“... il divieto assunzionale ... riguarda esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti Pubblici non economici”* e *“le assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette, ai fini esclusivi del rispetto della quota di riserva prevista dall'art. della Legge 68/1999, sono da ritenersi escluse dalla disciplina limitativa delle assunzioni”*.